

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Transazioni commerciali tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni: il Consiglio dei Ministri fissa il termine per i pagamenti dai 30 ai 60 giorni**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **è stato approvato, con largo anticipo, il D.Lgs. attuativo della direttiva 2011/7/UE**, la cui delega era stata attribuita al governo dall'articolo 10 della legge n. 180/2011 (Statuto delle Imprese). Per effetto delle disposizioni contenute nel decreto (che precisiamo non sono ancora state pubblicate in Gazzetta Ufficiale), **a partire dal prossimo 01.01.2013 i termini di pagamento relativi a prestazioni di servizi, forniture e transazioni commerciali nei confronti della PA saranno fissati normalmente in 30 giorni**. La Pubblica Amministrazione si potrà **discostare da tale termine solo in casi eccezionali**, e giustificando tale circostanza nel caso in cui il termine sia superiore a 30 giorni (altre disposizioni, meno restrittive, si applicano in riferimento ai rapporti fra privati). Il decreto **si applica per i contratti conclusi a partire dal 01.01.2013** e prevede: i) una **maggiorazione del tasso degli interessi legali moratori, che passa dal 7% all'8% in più rispetto al tasso fissato dalla Banca Centrale Europea** per le operazioni di rifinanziamento; ii) un **regime rigoroso nei rapporti tra imprese, che fissa il termine legale di pagamento a 30 giorni**, e che i **termini superiori a 60 giorni** possono essere utilizzati solo in **particolari casi**, e in presenza di **obbiettive giustificazioni**.

### **Premessa**

---

---

---

Con un nuovo D.Lgs. **il governo ha anticipato l'adozione delle disposizioni contenute nella direttiva 2011/7/UE** (la cui attuazione era prevista per il prossimo 16.03.2013) prevedendo che **dal 01.01.2013 il termine legale dei pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprese, e tra imprese e pubbliche amministrazioni è fissato a 30 giorni**<sup>1</sup>.

Le nuove disposizioni, in buona sostanza, **vogliono evitare che i ritardi nel pagamento** (soprattutto delle Pubbliche Amministrazioni) **danneggino le imprese che hanno fornito beni e prestato servizi in cambio di un corrispettivo**. Nel caso di imprese di minori dimensioni, infatti, è frequente l'ipotesi in cui il ritardo nel pagamento comprometta la prosecuzione dell'attività economica in maniera irreversibile.

Viene previsto, inoltre, che **i termini di pagamento (tra imprese) oltre i 60 giorni sono concessi solo in casi particolari, e solo se sorretti da un'adeguata giustificazione**. Con la presente trattazione analizziamo nel dettaglio le nuove disposizioni concernenti i termini di pagamento, ricordando che una volta pubblicate in G.U., **queste si applicheranno solamente in riferimento ai rapporti contrattuali conclusi a partire dal 01.01.2013**.

### **Ambito di applicazione**

Le disposizioni contenute nel nuovo schema di D.Lgs. approvato dal Consiglio dei Ministri in data 31.10.2012 prevedono, quale ambito di applicazione, **"ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale"**.

#### **OSSERVA**

Per **transazioni commerciali** si intendono i **contratti**, comunque denominati, **tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo**.

Le disposizioni sui termini di pagamento, però, **non trovano applicazione nei seguenti casi:**

- **debiti oggetto di procedure concorsuali aperte** a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla **ristrutturazione** del debito;
- **pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore**.

### **Termini di pagamento**

---

<sup>1</sup> Le nuove disposizioni, in particolare, modificano il D.Lgs. n. 231/2002, in materia di termini di pagamento

Secondo quanto previsto dallo schema di D.Lgs., **ai fini della decorrenza degli interessi moratori si applicano i seguenti termini:**

- **trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.** Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento;
- **trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento;**
- **trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi,** quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è **anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;**
- **trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali,** qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

#### **OSSERVA**

Le disposizioni si applicano in riferimento ai **contratti stipulati a partire dal 01.01.2013.**

I **termini di 30 giorni** di cui sopra **sono raddoppiati:**

- per le **imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333;**
- per gli **enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente riconosciuti a tal fine.**

Il provvedimento in commento, inoltre, effettua alcune altre **distinzioni tra le disposizioni applicabili in materia di termini di pagamento ai rapporti tra imprese e quelle tra imprese e pubbliche amministrazioni, intendendo per quest'ultime anche i soggetti di diritto privato che svolgono attività per la quale sono tenuti al rispetto della disciplina sui contratti pubblici:**

<b>SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI – TERMINI</b>	
<b>Transazioni commerciali imprese</b>	<b>tra</b> Nelle transazioni commerciali tra imprese <b>le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello di 30 giorni di cui abbiamo detto.</b> Termini superiori a sessanta giorni, <b>purché non siano gravemente iniqui per il creditore (vedi oltre),</b>

	<b>devono essere pattuiti espressamente.</b>
	La clausola relativa al termine deve essere <b>provata per iscritto.</b>
<b>Transazioni commerciali tra imprese e P.A.</b>	<b>Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello di 30 giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.</b> In ogni caso i termini non possono essere superiori a sessanta giorni.
	La clausola relativa al termine deve essere <b>provata per iscritto.</b>

#### **OSSERVA**

**Gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.**

Resta ferma la facoltà delle parti di **concordare termini di pagamento a rate**. In tali casi, **qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento** previsti dal presente decreto sono **calcolati esclusivamente sulla base degli importi scaduti**.

Viene inoltre stabilito che **quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a trenta giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio**, salvo che sia **diversamente ed espressamente concordato dalle parti** e previsto nella documentazione di gara e purché **ciò non sia gravemente iniquo per il creditore**. L'accordo, in ogni caso, deve essere **provato per iscritto**.

#### **Interessi e spese**

Gli interessi moratori, secondo quanto stabilito dal decreto, sono **determinati nella misura degli interessi legali di mora** (tasso BCE aumentato di 8 punti percentuali). Nelle **transazioni commerciali tra imprese**, però, è **consentito alle parti di concordare un tasso di interesse diverso**.

**Il tasso di riferimento è così determinato:**

→ per il **primo semestre** dell'anno cui si riferisce il ritardo, è **quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno**;

→ per il **secondo semestre** dell'anno cui si riferisce il ritardo, è **quello in vigore il 1° luglio di quell'anno**.

Il creditore, **salvo nel caso in cui il debitore dimostra che l'impossibilità della prestazione non sia a lui imputabile, ha diritto anche al rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte**. Inoltre, al creditore spetta, senza che sia necessaria la costituzione in mora, un **importo forfettario di 40 euro a titolo di risarcimento del danno**.

#### **OSSERVA**

E' fatta salva la prova del maggior danno, che **può comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito**.

#### **Condizioni inique, nullità delle clausole relative ai termini di pagamento**

Secondo quanto stabilito dal nuovo schema di decreto, **le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, a qualunque titolo previste o introdotte nel contratto, sono nulle quando risultano gravemente inique in danno del creditore**.

#### **OSSERVA**

In riferimento a tale disposizione, il D.Lgs. stabilisce che sono applicabili le seguenti disposizioni:

- **art. 1339 cc**, secondo cui *"le clausole, i prezzi di beni o di servizi, imposti dalla legge [o da norme corporative], sono di diritto inseriti nel contratto, anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti"*;
- **art. 1419 cc**, secondo cui *"la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative"*.

Viene stabilito, inoltre, **che il giudice dichiara, anche d'ufficio, la nullità della clausola avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, tra cui il grave scostamento dalla prassi commerciale in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, la natura della merce o del servizio oggetto del contratto, l'esistenza di motivi oggettivi per derogare al saggio degli interessi legali di mora, ai termini di pagamento o all'importo forfettario dovuto a titolo di risarcimento per i costi di recupero**.

Si considera gravemente iniqua:

- la clausola che **esclude l'applicazione di interessi di mora**. Non è ammessa prova contraria.
- la clausola che **esclude il risarcimento per i costi di recupero**.

#### **OSSERVA**

Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione **è nulla la clausola avente ad oggetto la predeterminazione o la modifica della data di ricevimento della fattura**.

*Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.* Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**